



Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello

Via Rio Maggio, snc 61021, Carpegna (PU) Tel. 0722/770073- Fax. 0722/770064
www.parcosimone.it - info@parcosimone.it - pec: parcosimone@emarche.it
CF 91009920413 - Piva 01416700415 - Codice Univoco UF96NT

DETERMNAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE		N. 92	DEL 20.11.2021
UFFICIO TECNICO			
N. 257	OGGETTO: NULLA OSTA del Parco ai sensi della L. 394/91 e ss.mm.ii. e parere di VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. N. 357/97, e dell'Intesa per l'istituzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 - sul progetto per la realizzazione del bike park del Montefeltro – secondo lotto funzionale – realizzazione di percorsi ciclabili per la mountain bike in Comuni di Carpegna, Pietrarubbia, Piandimeleto, Frontino. ENTE/COMMITTENTE: REGIONE MARCHE – SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO DITTA/Progetto: ing. F. Vandi, geom. B. Vandi, Agr. F. Pierini		
DATA: 20.11.2021			
	CODICE CIG: //		

L'anno duemilaventuno, il giorno venti, del mese di novembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

arch. Silvia V. Soragna

PREMESSA

Vista la Direttiva Habitat n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la Direttiva 147/2009/CE che sostituisce la direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, comunemente detta Direttiva "Uccelli";

Visto il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il D.M. 3 aprile 2000, Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

Visto il D.M. 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

Visto il D.P.R. n. 2120, 12 marzo 2003 Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali. Nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il D.M. n. 184 del 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Vista la Legge Quadro nazionale in materia di aree protette 6 Dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regionale Marche del 28/04/1994, n.15, istitutiva dell'Ente Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello, nello specifico l'art.26, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 117/09 relativa al distacco di alcuni Comuni dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna tra cui il Comune di Pennabilli inserito all'interno del Parco del Sasso Simone e Simoncello, e vista la conseguente DGR Emilia Romagna n. 1466/09;

Vista la Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 Ratifica dell'intesa per l'istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello;

Vista la Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 Approvazione dell'intesa tra le Regioni Emilia Romagna e Marche concernente l'istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello;

Vista la DGR n. 1701 del 01/08/2000 Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e definizione degli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97;

Vista la L.R. Marche n. 6 del 12.06.2007 e ss.mm.ii. e la D.G.R. del 29.01.2007, n. 60 della Regione Marche, in materia di disposizioni per la Rete Natura 2000; in particolare visto l'art. 24 della L.R. Marche n. 6/2007, *Gestione dei siti*;

Vista la DGR Marche n. 1471 del 27 ottobre 2008, approvata ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 357/97, che ha adeguato le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, al Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 contenente criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS.

Vista la DGR Marche n. 1036 del 22 giugno 2009, di recepimento del Decreto ministeriale 22 gennaio 2009, e di adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, modifiche ed integrazioni della succitata DGR n. 1471/2008.

Vista la DGR Marche n. 1661 del 30.1.2020 ad oggetto: Intesa stato regioni provincie autonome 28 novembre 2019. DPR n. 357/97. L.R. n. 6/2007. Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza quale recepimento delle linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010, modificata dalla DGR 23/2015, così come rettificata dalla DGR n. 57/2015.

Visti i format di supporto screening di valutazione di incidenza - proponente e format screening di valutazione di incidenza valutatore, allegati alla succitata Delibera regionale;

Vista la DGR Marche n. 1201 del 12/09/2011 L. R. n. 6/2007 Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale 6210* nei siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

Vista la DGR Marche n. 83 del 30/01/2012 Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 DPR 8 settembre 1997, n. 357. Revisione dei siti della natura 2000 delle Marche. Aggiornamento dei perimetri dei siti Natura 2000 ricadenti in Provincia di Pesaro e Urbino. Revoca della DGR n. 1868 del 16 novembre 2009;

Vista La Deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1201 del 12.09.2011 di approvazione delle Misure di Conservazione dell'habitat seminaturale 6210* per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

Visto il vigente Piano di Gestione dei SITI NATURA 2000 per i SIC IT 5310003, SIC IT 5310004, SIC IT5310005 e ZPS IT 5310026 applicativo nell'area Marchigiana del Parco interregionale, adottato definitivamente con Deliberazione della Comunità del Parco n. 12 del 24.06.2015 ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Marche n. 6/2007, e approvato con Deliberazione Amministrativa della Giunta Regionale n. 554 del 15/07/2015. Il Piano è entrato in vigore in data 01.08.2015, a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche n. 64 del 31.07.2015

Viste le Leggi Regionali Marche ed Emilia Romagna di istituzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello – rispettivamente L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013; in particolare l'art. 30 (norme transitorie) comma 5 e l'art. 20 (nulla osta e parere di conformità) e l'art. 19;

Preso atto che ai sensi dell'art. 19, "Disciplina gestionale dei Siti natura 2000", delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 - tenuto conto della L. n. 13/2019, così come comunicato con nota della RER n. 0676544 del 05.09.2019, ns. prot. n. 0001181 del 05.09.2019, l'Ente di gestione del Parco rilascia la valutazione di incidenza per tutto il territorio del parco tra cui anche l'area contigua ad esso;

Preso atto che ai sensi del comma 5 dell'art. 30, "norme transitorie", delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 – fino all'approvazione dei nuovi strumenti da parte dell'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello continuano a trovare applicazione quelli vigenti presso il Parco regionale Sasso Simone e Simoncello;

Preso atto che ai sensi dell'art. 20, "Nulla Osta e parere di conformità", delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 - l'Ente di gestione del Parco rilascia il nulla osta dopo aver verificato la conformità tra le finalità della legge istitutiva, le disposizioni del Piano e del Regolamento ed i piani e progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico per le zone A, B, e C;

Visto l'art. 2 delle leggi istitutive del parco Interregionale, succitate, "finalità istitutive ed obiettivi gestionali";

Visto il vigente Piano del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, adottato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 21.02.2003 ai sensi dell'art. 15, comma 4 della Legge Regionale Marche n. 15 del 28/04/1994, e approvato con Deliberazione Amministrativa del

Consiglio Regionale n. 61 del 10.07.2007, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 comma 6 lett. b) della L. R. 15/1994;

Dato atto che il Piano del Parco è entrato in vigore in data 16.10.2007, a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche del 15.10.2007;

Preso atto che l'Ente Parco non ha ancora approvato il Regolamento del Parco il quale disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'art. 11 della L. 394/91;

Visto l'art. 6 Misure di salvaguardia, della L. 394/91, in particolare il comma 4 il quale prevede che dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11;

Visto l'art. 21 Regolamento del Parco, delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27;

Visto l'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e successive modificazioni ed integrazioni, inerente il Regolamento del Parco;

Visto l'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n.394, "Legge quadro sulle aree protette" e successive modificazioni ed integrazioni, inerente la competenza dell'Ente Parco per quanto riguarda il nulla-osta preventivo al rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco medesimo;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06/11/2007, esecutiva, con cui si prendono provvedimenti in merito al rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 26 della L.R. 15/94, succitata, in attesa dell'approvazione del Regolamento del Parco;

Preso Atto che, nell'atto consiliare sopra menzionato, tra le altre cose, vengono stabilite le competenze per il rilascio del nulla osta, attribuendole al Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente Parco;

Visto il vigente statuto dell'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 90 del 02.12.2009, *Competenze dell'Ente Parco ai sensi delle Disposizioni legislative per la Valutazione di Incidenza e nell'ambito di Rete Natura 2000 – organizzazione e modalità operative*;

Visto il Decreto del Presidente dell'Ente Parco n. 5/2009 del 02.12.2009, Conferimento incarico per posizione organizzativa del responsabile del settore tecnico;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" in particolare il combinato disposto ai sensi dell'art. 109, comma 2 e dell'art. 107 commi 1 e 2 in ordine ai compiti spettanti ai dirigenti;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Parco, in particolare l'art. 22, 23 e 25;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare l'art. 142 comma 1 lett. f);

Tenuto conto che le attività interessano aree individuate tra i siti Rete Natura 2000;

ISTRUTTORIA:

DATO ATTO che la Regione Marche – Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio, con nota PEC prot. n. 1166927 del 22/09/2021, Ns. prot. n. 1355 del 22 settembre 2021, trasmette il progetto definitivo per la “REALIZZAZIONE DEL BIKE PARK DEL MONTEFELTRO – SECONDO LOTTO FUNZIONALE – REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI PER LA MOUNTAIN BIKE IN COMUNE DI CARPEGNA MONTECOPIOLO PIETRARUBBIA PIANDIMELETO FRONTINO”, convocando la Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 per la valutazione del Progetto Definitivo, 2° lotto e inserisce in detta procedura l’acquisizione del parere del Parco tra cui la Valutazione di Incidenza;

Vista l’istanza succitata depositata in fascicolo agli atti, dalla quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Tenuto conto che le attività interessano aree sottoposte a vincolo paesistico ambientale e sono individuate tra i siti Rete Natura 2000; che gli interventi devono quindi rispettare le procedure e le misure minime di conservazione per le ZSC e le ZPS di cui alla normativa di settore citata in premessa e che richiedono la procedura di VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi della DGR Marche n. 1661/2020 citata in premessa;

Richiamato il comma 3 dell’art. 11 della L. 394/91 citato in premessa, secondo cui alla lettera a) è vietata la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; (...) nonché l’introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l’equilibrio naturale;

VISTA l’Intesa per l’istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27;

Preso atto della VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA rilasciata e redatta dal responsabile del Settore Tecnico del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello n. 01 del 20.11.2021 e allegata alla presente di cui ne è parte integrante e sostanziale; che tale valutazione esprime PARERE POSITIVO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA, IN QUANTO, SULLA BASE DEI DATI FORNITI E VALUTATI, È POSSIBILE CONCLUDERE CHE IL PROGETTO NON DETERMINERÀ INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUI SITI N2000, NON PREGIUDICANDO IL MANTENIMENTO DELL’INTEGRITÀ DEGLI STESSI IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI E ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE; IL PARERE POSITIVO È SUBORDINATO AL RISPETTO INTEGRALE DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI qui riportate:
FASE DI CANTIERE

descrizione sintetica tipologia di incidenza	PRESCRIZIONE
1. Mezzi di cantiere e movimentazione macchine e utilizzo della viabilità	<ul style="list-style-type: none">• L’accesso e la movimentazione dei mezzi dovrà svolgersi lungo la viabilità esistente escludendo i sentieri pedonali.• A fine lavori si dovrà avere cura di ripristinare i luoghi e la viabilità che dovesse riportare danneggiamenti.• Gli interventi che comportano l’utilizzo di mezzi meccanici al di fuori delle sedi stradali esistenti, si dovranno eseguire in condizioni meteorologiche favorevoli e preferibilmente a terreno asciutto.

2. realizzazione dello strato d'usura composto da miscela di terra vegetale e misto calcareo stabilizzato	<ul style="list-style-type: none"> Il materiale litoide da reperire in loco non deve prevedere movimenti terra esterni al corridoio di azione (area pertinente alla sistemazione dei percorsi) ed essere reperito in sito solo se si presenta come materiale già sciolto.
3. Seminagione/ trasemina prevista in progetto	<ul style="list-style-type: none"> Gli interventi previsti dal progetto che prevedono inerbimenti e altri ripristini vegetali e integrazioni effettuate con l'utilizzo di elementi vegetali, la trasemina/seminagione dovrà essere effettuata con specie a varietà di semi autoctoni (anche per mezzo di raccolta/utilizzo del fiorame locale), al fine di evitare il fenomeno dell'inquinamento genetico.
4. Tempistica del cantiere	<ul style="list-style-type: none"> Dovrà avere massima attenzione all'avifauna nidificatoria, con particolare riguardo agli esemplari di biancone e di falco pecchiaiolo, anche se nell'area non ne è documentata la presenza e non ci sono stati avvistamenti durante i sopralluoghi. Le due specie di rapaci sono quelle a maggior livello di tutela e al fine di rispettarne il periodo di nidificazione (marzo-giugno) si dovranno avviare i lavori prima del mese di marzo, in quanto l'azione disturbante del cantiere, al momento dell'arrivo dei rapaci migranti, indurrebbe gli uccelli a non nidificare in zona e spostarsi in area più sicura. Al contrario, lavori che iniziassero in fase di nidificazione avviata, rischierebbero di disturbare la riproduzione, invalidandola. In tal caso sarebbe opportuno rinviarli a settembre. L'indicazione del mese di marzo come mese spartiacque tra l'avvio o meno dei lavori potrà essere valutata e rivista anche in funzione della stagione meteorologica e dell'eventuale presenza di neve nell'area. Per le operazioni più prettamente legate agli abbattimenti delle piante e alla gestione della necromassa presente nell'area, in riferimento anche alla salvaguardia della fauna più in generale e alle specie di interesse comunitario di cui all'allegato I della Direttiva 09/147/CE, in mancanza di un monitoraggio e dell'esclusione della presenza di tale specie nell'area, i lavori dovranno essere sospesi dal primo aprile al quindici agosto.
5. Escavazioni e movimentazioni di terreno	<ul style="list-style-type: none"> Devono essere utilizzate superfici idonee per tipologia, dimensione e collocazione riguardo i movimenti terra come da progetto.
6. Occupazione temporanea di suolo per deposito materiali e movimentazione macchine operatrici	<ul style="list-style-type: none"> Devono essere utilizzate superfici idonee per tipologia, dimensione e collocazione riguardo i movimenti terra e il deposito mezzi di cantiere come da progetto.
7. Produzione di rumori e vibrazioni	<ul style="list-style-type: none"> La movimentazione delle macchine operatrici, il loro esercizio e la presenza di operai durante la fase di cantiere sono fonte di emissioni di vibrazioni e rumori che possono interferire con la fauna locale, tenuto conto che il progetto prevede anche l'utilizzo

	<p>di un mezzo meccanico del tipo "Stone Crusher", ossia di frantoio meccanico per pietre (del quale in progetto non viene specificata la dimensione/tipologia del mezzo meccanico), particolarmente rumoroso. A riguardo il progetto prevede comunque che tali emissioni saranno solo diurne e non continuative, per un periodo stimato di 4 mesi per 8 ore/giorno.</p>
8. Rischio incendi	<ul style="list-style-type: none"> Le aree di cantiere dovranno essere dotate di estintori o di riserve d'acqua funzionali a fermare eventuali inneschi di incendi dovuti alla movimentazione dei mezzi meccanici e alle attività antropiche in genere anche regolamentandone l'accesso motorizzato. I mezzi meccanici dovranno essere a norma di legge in materia di sicurezza anche rispetto i rischi di innesco incendi.
9. Sfoltimento degli strati arborei, anche in habitat 9210*	<ul style="list-style-type: none"> è vietato il taglio degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi; è vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco di legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche; dovrà essere garantita la conservazione delle specie rare o sporadiche, tra le quali <i>Taxus baccata</i> e <i>Ilex aquifolium</i>, di tutte le specie fruttifere presenti, un'adeguata presenza di specie secondarie ed accessorie, seppure del piano dominato, la presenza degli esemplari monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando per gli alberi secchi, la valutazione dell'ente competente riguardo le problematiche fitosanitarie e quelle legate alla prevenzione degli incendi; non dovranno essere danneggiati, soprattutto in fase di cantiere, gli habitat prioritari presenti nelle aree di intervento, opportunamente elencati nello studio di incidenza, anche qualora posti nelle adiacenze delle aree di intervento;
10. Scarico di rifiuti al suolo	<ul style="list-style-type: none"> Le lavorazioni mediante mezzi meccanici comportano il rischio di produrre sversamenti di olio e carburanti al suolo o che vengano dispersi rifiuti. La ditta esecutrice dovrà mettere in atto tutte le misure idonee al fine di ridurre e gestire tale rischio. In ogni caso tali rischi dovranno essere ridotti mediante l'utilizzo di contenitori a tenuta stagna. In caso dovessero verificarsi sversamenti di sostanze inquinanti, la ditta esecutrice dovrà attuare direttamente, se autorizzata, o incaricare una ditta specializzata per la rimozione degli inquinanti e la bonifica delle aree e dei materiali contaminati secondo la norma vigente.
11. Gestione dei rifiuti (in generale)	<ul style="list-style-type: none"> Tutti gli addetti alla realizzazione del Bike Park dovranno adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente, tra cui la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento degli stessi secondo le norme in vigore in materia. Gli addetti dovranno eseguire specifiche verifiche per la presenza di rifiuti a fine turno e fine cantiere, e provvederne alla rimozione e smaltimento in discariche autorizzate.
12. Salvaguardia viabilità/percorsi, impluvi/fossi	<ul style="list-style-type: none"> Eventuali residui di materiali delle lavorazioni presenti lungo la viabilità e/o sentieristica e/o fossi e linee impluviali, dovranno sempre essere rimossi a fine giornata di lavoro rispettando una fascia di ampiezza di 15 metri dalla viabilità principale e di 5 metri da quella secondaria e dagli impluvi.
13. Abbattimenti piante e	<ul style="list-style-type: none"> L'abbattimento delle alberature dovrà essere valutato secondo le descrizioni riportate nell'allegato EPU e dovranno essere

relative operazioni selvicolturali	<p>preventivamente autorizzate dall'organo competente in materia e dalla DD.LL.. Secondo le ricognizioni eseguite durante la predisposizione del progetto e del presente studio d'incidenza, è stato valutato necessario eseguire l'abbattimento di circa 332 esemplari, di cui 159 vivi e 173 secchi. Di queste abbattimenti di progetto interessano anche alcune latifoglie, 33 piante di cui 24 vive e 9 secche. Anche se diverse di queste 24 latifoglie non sono di alto fusto, e quindi non rientrerebbero nella compensazione prevista dall'art. 23 della LR 6/2005, possono essere previste piantumazioni compensative per tutte le 24 piante, là dove la struttura della fitocenosi ne può consentire l'affrancamento e lo sviluppo. Tale azione mitigativa potrà essere sviluppata in maggior dettaglio in fase di progetto esecutivo e secondo quanto prescriverà l'Unione Montana, ovvero l'ente autorizzativo in merito in base all'art. 21 della LR 6/2005. Gli alberi che dovranno essere eliminati potranno essere depezzati progressivamente purché tali operazioni non costituiscano in alcun modo fonte di danni meccanici per le piante adiacenti e sottostanti. I materiali di risulta dovranno essere tempestivamente allontanati dalla zona di cantiere oppure organizzati in cataste, come da indicazione della DD.LL. per la formazione di necromassa a terra.</p>
14. Salvaguardia vegetazione in essere	<ul style="list-style-type: none"> • Durante la realizzazione delle opere, ovvero in fase di cantiere, si dovrà fare particolare attenzione a non danneggiare la vegetazione arborea e arbustiva autoctona presente negli habitat d'importanza comunitaria. La movimentazione dei mezzi non dovrà danneggiare eventuali popolamenti di arbusti del sottobosco.
15. Conservazione e necromassa	<ul style="list-style-type: none"> • Il progetto prevede che la legna di risulta degli abbattimenti e le piante secche a terra dovranno essere accataste nel modo che segue: la legna da necromassa sarà costituita da tronchi accatastati gli uni sugli altri aventi un diametro maggiore di 20 cm fino a raggiungere un'altezza massima di 1-1,5 m. Completata la costruzione delle "piramidi" si dovrà stendere a ridosso di essa della ramaglia. E' anche previsto l'accatastamento di tronchi di diametro di circa 5 cm e poi rami a mano a mano più piccoli. La dimensione può variare da una larghezza compresa tra 1 metro ed i 3 metri, ed un'altezza normalmente inferiore a 1 metro.
16. Monitoraggio presenza individui, coppie e nidi	<ul style="list-style-type: none"> • Prima dell'avvio della fase di cantiere saranno eseguiti sopralluoghi al fine di rilevare l'eventuale presenza di individui, coppie e/o nidi dell'avifauna, della fauna e microfauna d'interesse comunitario di cui all'All. II Dir. 92/43/CEE e All. I 09/147/CE e, in particolare, data la fitocenosi della FDR, della presenza delle seguenti specie: - Biancone - rapace - periodo di riproduzione 1 aprile - 30 giugno - Falco pecchiaiolo - rapace - periodo di riproduzione 15 aprile - 15 agosto. Se durante le fasi di cantiere non sarà possibile eseguire monitoraggi di tali specie, i lavori selvicolturali previsti dovranno essere sospesi dal 1 aprile al 15 agosto.
17. Direzione lavori e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Le DD.LL. dovrà sincerarsi che tutte le attività legate alla realizzazione del Bike Park siano svolte nel massimo rispetto dell'ambiente circostante e delle sue diverse componenti, al fine di prevenire e/o minimizzare eventuali azioni di disturbo in particolare su flora, fauna, habitat e assetto idrogeologico.

FASE DI ESERCIZIO

Descrizione sintetica tipologia di incidenza	PRESCRIZIONE
1. Attività antropica in fase di esercizio del Bike Park	<ul style="list-style-type: none"> Le attività e le regolamentazioni del Bike Park dovranno essere sottoposte alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come previsto dal DPR 357/1997 e dalla DGR Marche n. 1661/2020, in quanto le attività previste e l'utilizzo dell'area interessata dal progetto del Bike Park (come anche indicato in relazione tecnica del progetto, nella stima frequenza mensile bike park, n° utenti/mese, a cui si rimanda), comporta la necessità di prevedere una regolamentazione di tutte le attività dirette, indirette e manutentive, per il funzionamento del Bike Park stesso, come previsto dalla L. R. Marche n. 2/2010 e dalla L. R. Marche n. 5/2020 e come previsto nello Studio di Incidenza – cap. 9 fase di esercizio. <p>Lo Studio di incidenza, rimanda, infatti, ad altri provvedimenti riguardo le regolamentazioni e manutenzioni che dipendono dal progetto stesso. Tali provvedimenti, quindi, dovranno essere sottoposti all'iter procedurale di Vinca come previsto dalla normativa vigente in materia.</p>
2. Escursionismo a piedi, cavallo e veicoli non motorizzati	<ul style="list-style-type: none"> Si prevede che nel Regolamento del Bike Park e nella cartellonistica sia specificato il divieto di uscire dai percorsi e circuiti del Bike Park e di fare escursionismo a piedi e con MTB nelle aree a prateria, pascolo, arbusteti, se non nei tracciati/percorsi esistenti e ad essi destinati.
3. Rischio incendi	<ul style="list-style-type: none"> L'Ente gestore del Bike Park dovrà attivare un efficace sistema di controllo dell'osservanza di tali divieti e prevedere una modalità di allerta efficace in caso di incendio durante le attività del Bike Park. Si dovranno, inoltre dotare i punti di partenza e arrivo dei 5 percorsi con estintori, da collocare in sicurezza in punti visibili e accessibili. Le lavorazioni con mezzi meccanici e un aumento della presenza antropica determina un aumento del rischio incendi specie nei rimboschimenti di conifere e nella FDR visto lo stato in cui versa. Al fine di ridurre tale rischio si dovranno prevedere misure specifiche sia in fase di cantiere sia di esercizio del Bike Park. Per la fase di esercizio si confermano il divieto di fumare nei boschi, il divieto di accendere fuochi per i biker. L'ente gestore del Bike Park dovrà sincerarsi di attivare un efficace sistema di allerta in caso di incendio e di dotare i punti di partenza e arrivo dei 5 percorsi con estintori.
4. attività di disturbo sulla fauna	<ul style="list-style-type: none"> La presenza del Bike Park porterà a un aumento della presenza di persone e di cicloturisti specie nella FDR, ovvero nel cuore delle attività previste per MTB e i biker. Tale aumento di frequenza, stimabile in circa 6000 persone l'anno, può rappresentare un potenziale fattore di disturbo antropico per la fauna. Dovranno essere previste regole di fruizione del Bike Park che portino a ridurre la potenziale significatività di tale disturbo. A tal fine si prevede di chiudere l'accesso ai sentieri e al Bike Park di notte così come il divieto di illuminare i percorsi e diffondere musica. E' fatto anche divieto di disturbare gli animali e di danneggiare la flora.

5. Perturbazione /danneggiamento di habitat	<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento della presenza di persone nel sito e delle attività con le MTB può tradursi in un aumento del rischio di danneggiamento per l'ambiente. In tal senso il Regolamento del Bike Park prevederà misure di salvaguardia per gli habitat come il divieto di uscire e svolgere attività con la MTB, fuori dai percorsi dedicati.
---	---

PRESO ATTO, INOLTRE, CHE:

La Regione Marche con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela e Assetto del Territorio n. 3 del 15.01.2020 ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica "Bike Park del Montefeltro" diviso in 3 lotti e pari a € 1.200.000,00;

La Regione Marche con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio, n. 211 del 08.10.2020 approva il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del "Bike Park del Montefeltro – 2° lotto, in seguito alla Conferenza dei Servizi Preliminare del 10/09/2020, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L. 241/1990, acquisiti i pareri e i contributi istruttori degli enti competenti, tra cui quello del Parco indicato al punto seguente;

Con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Parco n. 62/186 del 24.09.2020, si è espresso un parere in linea di massima favorevole, sul progetto di realizzazione del secondo lotto funzionale in parola, (nell'ambito della conferenza dei servizi preliminare citata al punto precedente), con le seguenti osservazioni/prescrizioni delle quali tenere conto ai fini del nulla osta del parco e della valutazione di incidenza sul progetto definitivo, fatto salvo quanto indicato per quest'ultima, dall'Unione Montana del Montefeltro competente per il territorio ZSC/ZPS esterno all'area protetta:

- I percorsi esistenti utilizzati per il Bike Park ricadenti in zone B del Piano del Parco, dovranno rispettare quanto indicato per tali zone nelle NTA a cui si fa riferimento esplicito, dove in particolare è vietato eseguire opere di trasformazione del territorio, effettuare movimenti di terreno salvo quando finalizzati ad interventi di conservazione, manutenzione e sostituzione; eseguire cambi di destinazione d'uso che richiedano sostanziali cambiamenti edilizi ed impiantistici.
- i percorsi esistenti sui quali vengono eseguiti gli interventi andrebbero descritti più in dettaglio (larghezza, tipo di fondo, classificazione tipologica ed eventualmente anche del regime giuridico di appartenenza), in quanto manca una indicazione/descrizione puntuale delle opere da eseguirsi (dossi, paraboliche, passerelle) tra cui le opere interessanti gli attraversamenti dei corsi d'acqua (passerelle) (vedi art. 13 NTA PdP in narrativa riportato, in particolare lett. e., i., k., m.).

In ogni caso per quanto riguarda il regime idrico dei corsi d'acqua si rimanda alle considerazioni e prescrizioni espresse in eventuali altri pareri di competenza e alle PMPF regionali oltre che alle norme generali e regionali di settore.

- Eventuali movimenti di terreno previsti dovranno essere finalizzati alla sistemazione dei percorsi esistenti e i lavori dovranno essere effettuati nel rispetto dei reticoli idrici superficiali e finalizzati alla difesa idrogeologica del sito (vedi art. 13 NTA PdP in narrativa riportato, in particolare lett. j. e k.).

In ogni caso, per quanto riguarda le tematiche di stabilità del terreno e i movimenti terra previsti, tenuto conto delle tematiche relative al vincolo idrogeologico esistente, si rimanda alle competenze specifiche espresse in eventuali altri pareri di competenza e alle PMPF regionali in vigore oltre che alle norme generali e regionali di settore,

- Anche per le modalità di taglio ed eventuale concentramento e sgombero del legname, si rimanda alla regolamentazione contenuta nelle PMPF Regionali delle Marche e alle norme contenute nella L.R. Forestale Marche n. 6/2005, in merito alla tutela delle specie protette, come richiamato nelle norme del Piano del Parco (vedi art. 17 NTA PdP in narrativa riportato), considerato che bisognerà fare riferimento al Piano di gestione forestale esistente.
- Lo studio di screening dovrebbe indicare quali opere dovranno essere realizzate all'interno dell'habitat 9210* ed argomentare sulle stesse. In ogni caso, non dovrà essere danneggiato,

soprattutto in fase di cantiere, il bosco nel suo complesso, nel quale è vietato in ogni caso il taglio di eventuali specie presenti di *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium* e *Taxus baccata*.

Va verificato se il percorso di Frontino interessato dagli interventi è interno a Rete natura 2000.

Andrebbe considerato meglio l'impatto relativamente all'aumento di utenti frequentanti l'area del Demanio Regionale Forestale del Monte Carpegna in funzione delle previsioni ipotizzate (n. 6000 utenti max. all'anno di frequenza del bike park) anche in relazione alla sicurezza di frequentazione di un'area boscata ad alto rischio di incendio (vedi punto precedente).

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale deve avvenire nel rispetto delle vigenti PMPF Regionali delle Marche e seguendo anche le prescrizioni in relazione agli interventi di taglio e di movimentazione della terra, come indicato nella DGR 1471/08 (rif. DGR Marche n. 1471 del 27.10.2011, così come modificata con DGR 1036 del 22.06.2009, in particolare dell'allegato 1, allegato 2 lett. e) e allegato 4 punti 1 e 2) oltre agli indirizzi del Piano forestale regionale.
- Il progetto oltre ai cinque percorsi indicati, considera di utilizzare altri percorsi esistenti per l'uso della mountain bike, in compatibilità con l'escursionismo a piedi ampiamente praticato nella zona, tra cui i percorsi segnalati dal CAI. Il progetto dovrà, quindi, indicare quali sono questi percorsi in cartografia, e le caratteristiche di compatibilità con la L.R. Marche n. 2/2010, come accennato in relazione tecnica di progetto.

Andrebbero cartografate anche le aree di installazione delle colonnine per la ricarica delle e-bike.

Andrebbe meglio valutato il passaggio della navetta sulla strada indicata, anche in relazione alla messa in sicurezza della strada ai fini di tale funzione.

Inoltre, con la succitata determinazione era stato evidenziato che alla luce della manifestata volontà della Regione Marche di modificare gli elaborati oggetto del secondo lotto del progetto in esame alla conferenza dei servizi preliminare, si dovesse rimanere in attesa della trasmissione del progetto corretto - studio di fattibilità tecnico economica o progetto definitivo - per il quale si intendeva effettivamente procedere, chiarendone anche l'iter tecnico amministrativo di riferimento, così da poter esprimere il parere per quanto di competenza - NULLA OSTA ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/91 e ai sensi dell'art. 20 della L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e della L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013, e VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. in area protetta, tenendo conto che se trattasi di progetto soggetto a VIA o VAS, l'iter autorizzativo cambia come indicato dalle norme in vigore.

Inoltre, in riferimento alla documentazione presentata nell'ambito della procedura in corso, è stata fatta presente la necessità di uno STUDIO DI INCIDENZA redatto ai sensi delle norme regionali in vigore e ai sensi delle norme contenute nella DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008, approvata ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 357/97, oltre alle misure di conservazione contenute nel *Piano di Gestione dei SITI NATURA 2000 per i SIC IT 5310003, SIC IT 5310004, SIC IT 5310005 e ZPS IT 5310026* in vigore nell'area Marchigiana del Parco interregionale, approvato con D.G.R. Marche n. 554 del 15/07/2015.

L'Ente Parco con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 53 del 12.11.2021 prende atto del progetto definitivo Ns. prot. n. 1355 del 22 settembre 2021, per la "REALIZZAZIONE DEL BIKE PARK DEL MONTEFELTRO - SECONDO LOTTO FUNZIONALE - REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI PER LA MOUNTAIN BIKE IN COMUNE DI CARPEGNA MONTECOPIOLO PIETRARUBBIA PIANDIMELETO FRONTINO" redatto dalla Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio, Ing. Federico Vandì, Geom. Benito Vandì e Agr. Francesca Pierini, del 12/04/2021 in cui si prevede la realizzazione di alcuni servizi funzionali al Bike Park all'interno degli immobili indicati di seguito, di proprietà del Parco:

- Centro Visite di Pietrarubbia, censito al catasto urbano del Comune di Pietrarubbia al foglio n. 2 mappale n° 322 sub. 30 e 31.
- C.i.s.a.m. di Piandimeleto, censito al catasto urbano del Comune di Piandimeleto al foglio n. 11 mappali n° 76 sub 3 sub 2, n° B sub 1, n° 75, n° 80 sub 1 e F. n° 80 sub 2.

L'Ente Parco sempre con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 53 del 12.11.2021 succitata stabilisce che con separato e successivo atto, verrà approvato uno schema di convenzione, per la gestione degli immobili succitati e quant'altro si renda necessario per l'attuazione dell'intervento; prendere atto che il Responsabile del Settore Tecnico del Parco è stato convocato per quanto di competenza, alla conferenza dei servizi decisoria riguardo l'acquisizione dei pareri necessari del Progetto definitivo trasmesso dalla Regione Marche con prot. n. 1166927 del 22/09/2021, Ns. prot. n. 1355 del 22 settembre 2021;

PRESO ATTO del progetto redatto dalla REGIONE MARCHE – SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO, in data 14/04/2021 a firma dell'Ing. Federico Vandì, geom. Benito Vandì, Agr. Francesca Pierini.

VISTI gli elaborati progettuali del succitato progetto trasmessi dalla Regione Marche con PEC prot. n. 1166927 del 22/09/2021, ns. prot. n. 1355 del 22/09/2021 a cui si rimanda;

DATO ATTO che a tutt'oggi è in vigore il Piano del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello – dal 16.10.2007 - a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche del 15.10.2007;

CONSIDERATO che gli interventi previsti nel progetto in oggetto alla presente – secondo lotto funzionale, riassuntivamente riguardano:

NEL COMUNE DI CARPEGNA:

- i n° 5 (cinque) percorsi dedicati alla disciplina della Mountain bike (Cross country ed Enduro), localizzati all'interno del bosco demaniale regionale del Monte Carpegna pari a una lunghezza complessiva di c.ca 8350 ml;
- il servizio di bus navetta attraversante il percorso ad anello sulla pista forestale asfaltata (Carpegna – Cippo – Monte Carpegna – Passo Cantoniera – Carpegna), di durata complessiva di 45 min./1ora, finalizzato al raggiungimento dei cinque percorsi; viene specificato in progetto che i percorsi possono essere raggiunti anche attraverso la rete sentieristica esistente nel rispetto delle disposizioni impartite dalla L.R. Marche n. 2/2010 (che indica i percorsi compatibili fra pedoni e ciclisti aventi una larghezza della sede di percorso di almeno 2 metri e le caratteristiche del percorso stesso devono essere tali da non determinare un'alterazione del fondo o problematiche relative alla sicurezza) indicando quali sentieri compatibili il sentiero CAI 120 e il sentiero CAI 101.
- Lavori di adeguamento del fondo dei cinque percorsi tramite scotico superficiale di 10 cm, livellamento, profilatura, sterri e riporti nelle zone a maggior pendenza, per un totale di volumi movimentati pari a circa 1000mc; realizzazione di dossi e paraboliche utilizzando il terreno di risulta pari a un volume di sterri di circa 160 mc e di riporti pari a circa 215,49 mc;
- realizzazione di passerelle in legno anche per l'attraversamento di fossi demaniali (elaborato n. 7).
- Realizzazione di strato d'usura composto da miscela di terra vegetale e misto calcareo stabilizzato (pezzatura 0-25) reperito in loco, in proporzione di 50% - 50% e spessore di 10cm, profilato e costipato.
- Abbattimento di alberi pericolanti e/o secchi in essenze non tutelate ed esbosco di alberi caduti stimati in 360 piante.
- Realizzazione di passerelle in legno per attraversamento di zone umide (fossi) e per attraversamento di avvallamenti.

- Realizzazione di segnaletica verticale lungo i percorsi (tabelle in alluminio su pali di castagno) (vedi elab. n. 7).
- Realizzazione di portali all'inizio dei percorsi realizzati in legno di pino, cartelli in acciaio corten e pannelli informativi (vedi elab. n. 7).
- Installazione di n. 4 colonnine di ricarica per e-bike ciascuna, ubicate in zona Cippo, zona Passo Cantoniera, e due in centro a Carpegna (Via Salvadori e Via R. Sanzio).
- Realizzazione e allestimento di un BIKE POINT in Via Salvadori attrezzato anche per officina meccanica per biciclette.
- Realizzazione di un bike wash in area sosta camper di via A. Moro.
- Realizzazione di un circuito PUMP TRACK

NEL COMUNE DI PIETRARUBBIA

- Realizzazione e allestimento di un BIKE POINT in frazione Pontecappuccini attrezzato anche per officina meccanica bike e sull'area esterna, installazione di n. 1 colonnina di ricarica per e-bike.
- Realizzazione e allestimento di un BIKE POINT in loc. Castello attrezzato anche per lavaggio biciclette sull'area esterna.

NEL COMUNE DI PIANDIMELETO

- Realizzazione e allestimento di un INFO POINT in loc. San Sisto nel C.I.S.A.M. e sull'area esterna, installazione di n. 1 colonnina di ricarica per e-bike.
- Manutenzione del fondo stradale di un tratto di strada pubblica comunale che collega Cà Buchero a Montefiorentino.

NEL COMUNE DI FRONTINO

- Manutenzione del fondo stradale di un tratto di strada pubblica comunale che collega Cà Buchero a Montefiorentino.
- Manutenzione del fondo stradale di un tratto di strada pubblica comunale che collega Frontino a Cà di Stefano.
- Installazione di n. 1 colonnina di ricarica per e-bike, ubicate in loc. Ponte Vecchio di Frontino.

CONSIDERATO che tra gli interventi previsti nel progetto alcuni non rientrano in area parco, come segue:

NEL COMUNE DI PIETRARUBBIA

- Realizzazione e allestimento di un BIKE POINT in loc. Castello attrezzato anche per lavaggio biciclette sull'area esterna.

NEL COMUNE DI PIANDIMELETO

- Manutenzione del fondo stradale di un tratto di strada pubblica comunale, nel tratto che esce dal centro abitato di Cà Buchero fino a Montefiorentino.

NEL COMUNE DI FRONTINO

- Manutenzione del fondo stradale di un tratto di strada pubblica comunale che DA cà Buchero arriva a Montefiorentino.
- Manutenzione del fondo stradale di un tratto di strada pubblica comunale che collega Frontino a Cà di Stefano.
- Installazione di n. 1 colonnina di ricarica per e-bike, ubicate in loc. Ponte Vecchio di Frontino.

VALUTATO che:

Tra le opere che compongono il progetto del Bike Park, quelle più significative ai fini delle tutele ambientali in oggetto alla presente, riguardano le opere previste all'interno della Foresta Demaniale Regionale del Monte Carpegna che **RIENTRA IN ZONA B** descritta in seguito, e riguarda la ZSC IT 5310005 *Settori sommitali del Monte Carpegna e Cosata dei Salti*, la ZSC IT5310004 *Boschi del Carpegna* e la ZPS IT 5310026 *Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello*, come segue.

- 1) n° 5 (cinque) percorsi dedicati alla disciplina della Mountain bike (Cross country ed Enduro), localizzati all'interno del bosco demaniale regionale del Monte Carpegna pari a una lunghezza complessiva di c.ca 8350 ml.
I percorsi ciclabili proposti in progetto vengono indicati come percorsi esistenti realizzati nel rispetto della morfologia dei luoghi e impiegando materiali naturali del territorio ai fini di un inserimento paesaggistico. Il progetto intende infatti dedicare all'uso della bicicletta cinque percorsi esistenti adattati e resi esclusivi per l'utilizzo delle bike.
- 2) Lavori di ripristino/manutenzione e adeguamento del fondo dei cinque percorsi tramite scotico superficiale di 10 cm, livellamento, profilatura, sterri e riporti nelle zone a maggior pendenza, per un totale di volumi movimentati pari a circa 1000mc; realizzazione di dossi e paraboliche utilizzando il terreno di risulta pari a un volume di sterri di circa 160 mc e di riporti pari a circa 215,49 mc;
- 3) In progetto si prevede la realizzazione di uno strato d'usura composto da miscela di terra vegetale e misto calcareo stabilizzato (pezzatura 0-25) reperito in loco, in proporzione di 50% - 50% e spessore di 10cm, profilato e costipato.
In merito a tali opere, il progetto prevede di limitare al massimo le lavorazioni di sterri e di riporti di terreno, nel rispetto della morfologia naturale dei terreni, così come indicato nello studio di incidenza; è previsto che i materiali utilizzati siano compatibili con l'ambiente naturale di riferimento integrandosi perfettamente nel paesaggio in cui si inseriscono.
- 4) realizzazione di passerelle in legno anche per l'attraversamento di fossi demaniali (tipologia tipo vedi elaborato n. 7). Le passerelle in legno di progetto sono n° 13 a servizio dell'attraversamento di fossi e di avvallamenti. In progetto prevede che le passerelle vengano appoggiate sul terreno su appoggi laterali costituiti da massi reperiti in loco.
- 5) Abbattimento di alberi pericolanti e/o secchi in essenze non tutelate ed esbosco di alberi caduti.
- 6) Seminagione di scarpate e sponde interne con erbe prative. Il progetto prevede tale semina dove le opere prevedono movimenti terra.
- 7) Realizzazione di passerelle in legno per attraversamento di zone umide (fossi) e per attraversamento di avvallamenti.
- 8) Realizzazione di segnaletica verticale lungo i percorsi (tabelle in alluminio su pali di castagno) (vedi elab. n. 7).
- 9) Realizzazione di portali all'inizio dei percorsi realizzati in legno di pino, cartelli in acciaio corten e pannelli informativi (vedi elab. n. 7).
- 10) Predisposizione del servizio di bus navetta attraversante il percorso ad anello sulla pista forestale asfaltata (Carpegna – Cippo – Monte Carpegna – Passo Cantoniera – Carpegna), di durata complessiva di 45 min./1ora, finalizzato al raggiungimento dei cinque percorsi. In merito a tale servizio, in progetto viene specificato che i percorsi possono essere raggiunti anche attraverso la rete sentieristica esistente, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla L.R. Marche n. 2/2010 (che indica i percorsi compatibili fra pedoni e ciclisti aventi una larghezza della sede di percorso di almeno 2 metri e le caratteristiche del percorso stesso devono essere tali da non determinare un'alterazione del fondo o problematiche relative alla sicurezza) indicando quali sentieri compatibili a tale collegamento, il sentiero CAI 120 e il sentiero CAI 101.

All'interno dell'area Parco – area protetta ai sensi del piano del parco vigente – rientrano, quindi, le seguenti opere:

NEL COMUNE DI CARPEGNA

1. N° 5 (cinque) percorsi dedicati alla disciplina della Mountain bike (Cross country ed Enduro), localizzati all'interno del bosco demaniale regionale del Monte Carpegna pari a una lunghezza complessiva di c.ca 8350 ml.
2. Installazione di n. 4 colonnine di ricarica per e-bike ciascuna, ubicate in zona Cippo, zona Passo Cantoniera, e due in centro a Carpegna (Via Salvadori e Via R. Sanzio).
3. Realizzazione e allestimento di un BIKE POINT in centro abitato di Carpegna, in Via Salvadori, attrezzato anche per officina meccanica per biciclette.
4. Realizzazione di un bike wash in area sosta camper di via A. Moro.
5. Realizzazione di un circuito PUMP TRACK in area periurbana di Carpegna capoluogo, su un'area attualmente adibita a deposito ramaglie del Comune;

NEL COMUNE DI PIETRARUBBIA

6. Realizzazione e allestimento di un BIKE POINT in frazione Pontecappuccini attrezzato anche per officina meccanica bike e sull'area esterna, installazione di n. 1 colonnina di ricarica per e-bike.

NEL COMUNE DI PIANDIMELETO

7. Realizzazione e allestimento di un INFO POINT in loc. San Sisto nel C.I.S.A.M. e sull'area esterna, installazione di n. 1 colonnina di ricarica per e-bike.
8. Manutenzione del fondo stradale di un tratto di strada pubblica comunale all'interno della frazione di Cà Buchero.

Il Piano del parco all'art. 9 in combinato con l'art. 5 della NTA individua infatti la zonizzazione e le categorie normative ad essa sottese.

NORMATIVA PER ZONE

In particolare le opere di progetto del Bike Park – secondo lotto – in oggetto alla presente, ricadono in parte in *Zona di promozione economica e sociale (D)*, e nella *Zona di riserva generale orientata (B)*, come indicate nella tavola di piano del parco denominata "Inquadramento Territoriale".

La **zona D** interessa le aree urbanizzate ed urbanizzande, comprese le aree parzialmente o completamente degradate. In tali zone sono consentite tutte le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate alla riqualificazione ed al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. La riqualificazione, limitatamente agli interventi di nuova espansione edilizia, dovrà attuarsi attraverso piani attuativi volti a dimostrare il ruolo strategico del nuovo insediamento ed il suo adeguato inserimento nel contesto paesistico ambientale.

In zona D, si applicano le norme precettive per parti del territorio di cui al titolo II delle NTA del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 9, *Zonizzazione*, comma 1 e comma 2; e dell'art. 5 *Categorie normative*, comma 1, lett. CO, RE, RQ, e comma 2, lett. N, A, UA, S1, S2, S3, S4;

La **zona B**, di riserva generale orientata, dove si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche e la conservazione delle risorse paesistico-culturali presenti anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo. In tali zone è vietato in particolare:

- costruire nuove opere edilizie;
- ampliare le costruzioni esistenti, fatti salvi gli interventi di risanamento igienico-funzionale;
- eseguire opere di trasformazione del territorio; effettuare movimenti di terreno salvo quando finalizzati ad interventi di conservazione, manutenzione e sostituzione;
- eseguire cambi di destinazione d'uso che richiedano sostanziali cambiamenti edilizi ed impiantistici.

Possono comunque essere consentite le realizzazioni delle infrastrutture espressamente previste nelle tavole di piano e gli interventi di gestione delle risorse naturali e di manutenzione delle opere esistenti.

In tutte le zone tra cui le zone B e D, ad esclusione delle zone A di riserva integrale, è fatta salva la possibilità di realizzare, previo nulla osta dell'Ente Parco, opere di pubblica utilità non appartenenti

alle tipologie vietate dal comma 1 dichiarate tali dal Consiglio comunale del comune in cui ricade l'opera stessa, purché coerenti con le finalità e gli obiettivi del piano del parco stesso.

In zona B, si applicano le norme precettive per parti del territorio di cui al titolo II delle NTA del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 9, *Zonizzazione*, comma 1 e comma 2; e dell'art. 5 *Categorie normative*, comma 1, lett. CO, comma 2, lett. N, A, UA, S3, S4.

NORMATIVA PER RISORSE:

I VINCOLI del Piano del Parco secondo le risorse specifiche naturali del territorio esaminate nella cartografia normativa di inquadramento strutturale e le NTA di Piano – titolo III, in riferimento al Bike Park in oggetto alla presente – secondo lotto - rientrano nei **boschi Faggete e altri boschi montani, rimboschimenti**, e quindi, ai sensi dell'art. 17 che si riporta di seguito:

1. Le aree boscate, cartograficamente individuate come faggete ed altri boschi montani, boschi di cerro, boschi di roverella e rimboschimenti, ivi comprese la vegetazione golenale e le macchie alberate ancorché non cartograficamente delimitate, devono essere conservate, mantenute e riqualificate al fine di difendere l'assetto idrogeologico, prevenire l'innescò di processi erosivi, ripristinare e consolidare la funzionalità ecologica, conservare le comunità biologiche e i biotopi in esse comprese, garantire un corretto utilizzo economico, recuperare le aree in stato di degrado, valorizzare la fruizione naturalistica, culturale, educativa, ricreativa.
2. La definizione di bosco è di competenza regionale. La definizione attualmente applicabile nel territorio del Parco è quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. 6/2005.
3. Per le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20 per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio, nonché per le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40 per cento, si applicano comunque le norme di cui alla l.r. 6/2005.
4. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, potranno essere adottati appositi piani di gestione, generali o settoriali, recependo le previsioni dei piani di gestione del patrimonio agricolo e forestale e dei piani particolareggiati o d'assestamento forestale adottati dalle Comunità montane, qualora applicabili in relazione alle previsioni ed alla zonizzazione del piano del Parco. Le Comunità montane richiedono all'Ente Parco un parere sulle previsioni dei piani forestali sopra indicati, che ne valuta la conformità e la coerenza nei riguardi delle previsioni del piano e del regolamento del Parco. Suddetti piani saranno volti al raggiungimento di sufficienti condizioni di naturalità, all'evoluzione dell'ecosistema verso assetti autonomamente stabili, alla massimizzazione della complessità strutturale in ragione della migliore funzionalità bio-ecologica dell'ecosistema forestale, al mantenimento delle funzioni protettive e produttive nelle situazioni previste dal presente piano, escludendo azioni di isolamento ed enucleazione delle aree di maggior valore.
5. In assenza di piano di gestione, in tutte le aree si applicano i seguenti divieti, aventi l'efficacia di cui all'art.3 comma 2 punto a per le aree interne al perimetro del parco e l'efficacia di cui all'art. 3 comma 2 punto b per aree ricadenti in zona contigua:
 - nuova edificazione, apertura o completamento di strade.
 - movimenti di terreno e modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli finalizzati al mantenimento delle attività agropastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale di cave dismesse ed altre aree degradate;
 - la lavorazioni del suolo, compresa l'aratura per una profondità maggiore di 40 cm e ogni tipo di escavazione per una fascia di 5 ml misurati a partire dal margine dell'area boscata, riducibile a 3 ml nel caso di contiguità con aree coltivate;
 - le coltivazioni per una fascia di 2 ml misurati a partire dal margine dell'area boscata.
 - taglio di esemplari di tasso (*Taxus baccata*).

I VINCOLI del Piano del Parco secondo le risorse specifiche naturali del territorio esaminate nella cartografia normativa di inquadramento strutturale e le NTA di Piano – titolo III, in riferimento al Bike Park in oggetto alla presente – secondo lotto - rientrano anche nelle norme relative alla **difesa del suolo e gestione delle acque** di cui all'art. 13 che si riporta di seguito:

1. L'Ente Parco coopera con la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni e le Autorità di Bacino competenti, con riferimento alle vigenti normative regionali e nazionali in materia, al fine di realizzare la miglior integrazione delle azioni di competenza di tali Enti in materia di difesa del suolo e gestione delle acque con le finalità del Parco.

2. Al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la conseguente sicurezza delle costruzioni ed opere, sia dirette che indirette, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione, nonché d'interventi infrastrutturali, agricoli e forestali devono essere seguiti i seguenti indirizzi, con l'efficacia di cui all'art.3 comma 2 punto b:

- a) disciplinare gli usi del suolo, in modo tale da introdurre vincoli, cautele, limitazioni, azioni di prevenzione e controllo del rischio idraulico ed idrogeologico, estesi a tutto il territorio ed opportunamente differenziati in funzione del grado di vulnerabilità e di importanza delle risorse e delle pressioni cui sono sottoposte, previo approfondimento conoscitivo e valutativo da effettuarsi in fase di redazione degli strumenti urbanistici generali, attuativi e di settore;
- b) disciplinare gli usi del suolo in modo tale da razionalizzare l'uso delle risorse idriche e da evitare rischi d'inquinamento e dispersione, evitando l'alterazione del sistema idraulico superficiale con interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali e della falda sotterranea, intervenendo sul controllo delle opere di captazione, della rete idraulica e degli scarichi civili ed industriali;
- c) promuovere il ripristino degli equilibri naturali alterati;
- d) avviare, dove possibile, forme di rinverdimento di terreni denudati, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti e l'inerbimento delle superfici non edificate, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti fatto salvo quanto previsto all'Art. 15;
- e) ridurre l'impermeabilizzazione dei suoli al minimo strettamente indispensabile anche nelle aree urbanizzate ed urbanizzande, introducendo, se necessario, interventi di ri-permeabilizzazione;
- f) contenere i fenomeni di ruscellamento con sistemi di smaltimento frequenti ed adeguatamente collocati fatto salvo quanto previsto all'Art. 15;
- g) contenere la predisposizione all'erosione applicando gli interventi e gli accorgimenti di cui ai punti precedenti, con più intensità ed attenzione, nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi fatto salvo quanto previsto all'Art. 15;
- h) disciplinare le concimazioni e lo spargimento dei liquami in genere al fine di garantire la tutela delle acque da possibili rischi di inquinamento.

3. Al fine di limitare i danni ed i rischi derivanti da un uso improprio delle risorse suolo ed acqua, facendo salve le norme più restrittive eventualmente introdotte dai PRGC, è vietato:

- a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;
- b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia;
- c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;
- d) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il conseguente deflusso;
- e) realizzare opere di copertura, intubazione, canalizzazione ed interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua, interventi di canalizzazione, derivazione di acque, ostruzione mediante dighe, o altri tipi di sbarramenti ed interventi che possano ostacolare la spontanea divagazione delle acque, interventi che possano determinare o aggravare l'impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde, modificare il regime idrologico dei fiumi e torrenti, modificare l'assetto del letto mediante discariche;
- f) realizzare opere di captazione idrica se non supportata da analitica documentazione volta a dimostrare che l'insieme delle derivazioni (quelle già esistenti e quelle in progetto) non pregiudicano il minimo deflusso costante dei fiumi e non mette in pericolo la qualità delle acque

superficiali con immediati riflessi su quelle sotterranee;

- g) insediare o far permanere attività atte a determinare la dispersione di sostanze nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento, il deposito o il riporto di materiali edilizi, di scarti e rottami, l'accumulo di merci che possano produrre deversamenti inquinanti, con particolare attenzione ai processi produttivi e trasformativi connessi alle attività estrattive;
- h) realizzare interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, se non effettuati con tecniche e metodi in grado di garantire la continuità dell'ecosistema e la ricostituzione del manto vegetale, fatte salve le opere urgenti ed indifferibili per pubblica incolumità;
- i) realizzare l'attraversamento degli alvei e degli impluvi naturali con strade ed altre infrastrutture, se non quanto dichiarate di pubblica utilità e comunque effettuando l'intervento in modo tale ad ridurre al minimo il rischio di ostruzione dell'alveo o dell'impluvio a causa di materiali trasportati dalle acque;
- j) effettuare la lavorazione dei suoli senza le opportune e tradizionali opere di regimazione delle acque meteoriche, mediante interventi di governo del territorio, riducendo al minimo la corrivazione delle acque, la perdita di suolo ed i conseguenti danni alla fertilità;
- k) utilizzare i pascoli ed il patrimonio boschivo in modo tale da esporre i versanti all'azione erosiva degli agenti atmosferici con conseguente perdita di suolo ed avvio di fenomeni di dissesto idrogeologico;
- l) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;
- m) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.
- n) prelevare acqua direttamente nei fiumi e torrenti quando non è garantito il deflusso minimo vitale del corso d'acqua.

4. I progetti concernenti interventi che comportino variazioni della conformazione dei terreni, o del reticolo idrografico, fatti salvi gli approfondimenti comunque dovuti per la valutazione d'impatto ambientale di cui all'art. 6, dovranno essere accompagnati da adeguate relazioni geologiche e geotecniche volte a dimostrare la compatibilità dell'intervento proposto con la tendenza all'instabilità del luogo su cui ricade.

Dato atto che, a seguito di un esame degli elaborati, gli interventi previsti dal progetto in oggetto, rientrano nella zonizzazione del Piano del Parco (vedi in part. elab. 5 Relazione tecnica) come indicato di seguito:

1. N° 5 (cinque) percorsi dedicati alla disciplina della Mountain bike (Cross country ed Enduro), localizzati all'interno del bosco demaniale regionale del Monte Carpegna pari a una lunghezza complessiva di c.ca 8350 ml. – ZONA B DEL PIANO DEL PARCO
2. Installazione di n. 4 colonnine di ricarica per e-bike ciascuna, ubicate in zona Cippo, zona Passo Cantoniera, e due in centro a Carpegna (Via Salvadori e Via R. Sanzio). ZONA D DEL PIANO DEL PARCO
3. Realizzazione e allestimento di un BIKE POINT in centro abitato di Carpegna, in Via Salvadori, attrezzato anche per officina meccanica per biciclette. ZONA D DEL PIANO DEL PARCO
4. Realizzazione di un bike wash in area sosta camper di via A. Moro. ZONA D DEL PIANO DEL PARCO
5. Realizzazione di un circuito PUMP TRACK in area periurbana di Carpegna capoluogo, su un'area attualmente adibita a deposito ramaglie del Comune; ZONA D DEL PIANO DEL PARCO

NEL COMUNE DI PIETRARUBBIA

6. Realizzazione e allestimento di un BIKE POINT in frazione Pontecappuccini attrezzato anche per officina meccanica bike e sull'area esterna, installazione di n. 1 colonnina di ricarica per e-bike. ZONA D DEL PIANO DEL PARCO

NEL COMUNE DI PIANDIMELETO

7. Realizzazione e allestimento di un INFO POINT in loc. San Sisto nel C.I.S.A.M. e sull'area esterna, installazione di n. 1 colonnina di ricarica per e-bike. ZONA D DEL PIANO DEL PARCO
8. Manutenzione del fondo stradale di un tratto di strada pubblica comunale all'interno della frazione di Cà Buchero. ZONA D DEL PIANO DEL PARCO

Valutato che per quanto sopra indicato rispetto alle norme della zonizzazione di cui all'art. 9 e dell'art. 5 delle NTA del Piano del Parco, risultano compatibili con tali norme in osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. eventuali percorsi dovuti al passaggio dei mezzi in cantiere non dovranno avere carattere permanente e alla conclusione dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
2. gli interventi che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici al di fuori delle sedi stradali esistenti, si dovranno eseguire in condizioni meteorologiche favorevoli e preferibilmente a terreno asciutto;
3. nelle operazioni di messa in ripristino dello stato dei luoghi e negli interventi di inerbimento, di ricorrere all'utilizzo di ecotipi locali come indicato nella valutazione di incidenza;
4. le caratteristiche costruttive e tipologiche delle opere sugli immobili e quelle relative ai manufatti che riguardano i percorsi, la segnaletica, le colonnine e-bike, i portali indicatori, etc., seguano criteri costruttivi volti a un perfetto inserimento nel contesto paesistico ambientale, ai sensi dell'art. 9 delle NTA del Piano del parco, comma 1, zone D, utilizzando quindi, materiali, colori e tecnologie tradizionali, in coerenza con quanto disposto all'art. 5 delle NTA del Piano del Parco, in relazione alla categoria normativa di Riqualficazione (RQ), la quale comprende interventi di sistemazione paesistica volti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da migliorare la qualità urbanistica e paesistica dell'area e del suo contesto, e quelli della categoria di conservazione (CO), comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla conservazione ed alla manutenzione delle risorse naturali, delle biocenosi e dei processi naturali, delle risorse e delle testimonianze culturali, dei caratteri e della qualità dei paesaggi di riferimento identitario per le popolazioni locali;

Valutata la conformità del Progetto con lo strumento del Piano del Parco succitato e in vigore;

Ritenuto di dover procedere al rilascio del nulla osta in oggetto;

Per tutto quanto suesposto, richiamato e valutato, e per quanto di competenza, fatto salvo il diritto di terzi,

il Responsabile del Settore Tecnico

DETERMINA

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

In merito alla Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990, per la valutazione del Progetto "REALIZZAZIONE DEL BIKE PARK DEL MONTEFELTRO – SECONDO LOTTO FUNZIONALE – REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI PER LA MOUNTAIN BIKE IN COMUNE DI CARPEGNA MONTECOPIOLO PIETRARUBBIA PIANDIMELETO FRONTINO" redatto dalla Regione Marche – Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio, e trasmesso dalla stessa con nota PEC prot. n. 1166927 del 22/09/2021, Ns. prot. n. 1355 del 22 settembre 2021;

Di approvare la VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, n. 01 del 20.11.2021, allegata alla presente di cui ne è parte integrante e sostanziale; che tale valutazione esprime PARERE POSITIVO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA, IN QUANTO, SULLA BASE DEI DATI FORNITI E VALUTATI, È POSSIBILE CONCLUDERE CHE IL PROGETTO NON DETERMINERÀ INCIDENZE

SIGNIFICATIVE SUI SITI N2000, NON PREGIUDICANDO IL MANTENIMENTO DELL'INTEGRITÀ DEGLI STESSI IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI E ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE; IL PARERE POSITIVO È SUBORDINATO AL RISPETTO INTEGRALE DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI qui riportate:

FASE DI CANTIERE

descrizione sintetica tipologia di incidenza	PRESCRIZIONE
1. Mezzi di cantiere e movimentazione macchine e utilizzo della viabilità	<ul style="list-style-type: none"> • L'accesso e la movimentazione dei mezzi dovrà svolgersi lungo la viabilità esistente escludendo i sentieri pedonali. • A fine lavori si dovrà avere cura di ripristinare i luoghi e la viabilità che dovesse riportare danneggiamenti. • Gli interventi che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici al di fuori delle sedi stradali esistenti, si dovranno eseguire in condizioni meteorologiche favorevoli e preferibilmente a terreno asciutto.
2. realizzazione dello strato d'usura composto da miscela di terra vegetale e misto calcareo stabilizzato	<ul style="list-style-type: none"> • Il materiale litoide da reperire in loco non deve prevedere movimenti terra esterni al corridoio di azione (area pertinente alla sistemazione dei percorsi) ed essere reperito in sito solo se si presenta come materiale già sciolto.
3. Seminagione/trasemina prevista in progetto	<ul style="list-style-type: none"> • Gli interventi previsti dal progetto che prevedono inerbimenti e altri ripristini vegetali e integrazioni effettuate con l'utilizzo di elementi vegetali, la trasemina/seminagione dovrà essere effettuata con specie a varietà di semi autoctoni (anche per mezzo di raccolta/utilizzo del fiorame locale), al fine di evitare il fenomeno dell'inquinamento genetico.
4. Tempistica del cantiere	<ul style="list-style-type: none"> • Dovrà avere massima attenzione all'avifauna nidificatoria, con particolare riguardo agli esemplari di biancone e di falco pecchiaiolo, anche se nell'area non ne è documentata la presenza e non ci sono stati avvistamenti durante i sopralluoghi. Le due specie di rapaci sono quelle a maggior livello di tutela e al fine di rispettarne il periodo di nidificazione (marzo-giugno) si dovranno avviare i lavori prima del mese di marzo, in quanto l'azione disturbante del cantiere, al momento dell'arrivo dei rapaci migranti, indurrebbe gli uccelli a non nidificare in zona e spostarsi in area più sicura. Al contrario, lavori che iniziassero in fase di nidificazione avviata, rischierebbero di disturbare la riproduzione, invalidandola. In tal caso sarebbe opportuno rinviarli a settembre. L'indicazione del mese di marzo come mese spartiacque tra l'avvio o meno dei lavori potrà essere valutata e rivista anche in funzione della stagione meteorologica e dell'eventuale presenza di neve nell'area. Per le operazioni più prettamente legate agli abbattimenti delle piante e alla gestione della necromassa presente nell'area, in riferimento anche alla salvaguardia della fauna più in generale e alle specie di interesse comunitario di cui all'allegato I della Direttiva 09/147/CE, in mancanza di un monitoraggio e dell'esclusione della

	presenza di tale specie nell'area, i lavori dovranno essere sospesi dal primo aprile al quindici agosto.
5. Escavazioni e movimentazioni di terreno	<ul style="list-style-type: none"> Devono essere utilizzate superfici idonee per tipologia, dimensione e collocazione riguardo i movimenti terra come da progetto.
6. Occupazione temporanea di suolo per deposito materiali e movimentazione macchine operatrici	<ul style="list-style-type: none"> Devono essere utilizzate superfici idonee per tipologia, dimensione e collocazione riguardo i movimenti terra e il deposito mezzi di cantiere come da progetto.
7. Produzione di rumori e vibrazioni	<ul style="list-style-type: none"> La movimentazione delle macchine operatrici, il loro esercizio e la presenza di operai durante la fase di cantiere sono fonte di emissioni di vibrazioni e rumori che possono interferire con la fauna locale, tenuto conto che il progetto prevede anche l'utilizzo di un mezzo meccanico del tipo "Stone Crusher", ossia di frantoio meccanico per pietre (del quale in progetto non viene specificata la dimensione/tipologia del mezzo meccanico), particolarmente rumoroso. A riguardo il progetto prevede comunque che tali emissioni saranno solo diurne e non continuative, per un periodo stimato di 4 mesi per 8 ore/giorno.
8. Rischio incendi	<ul style="list-style-type: none"> Le aree di cantiere dovranno essere dotate di estintori o di riserve d'acqua funzionali a fermare eventuali inneschi di incendi dovuti alla movimentazione dei mezzi meccanici e alle attività antropiche in genere anche regolamentandone l'accesso motorizzato. I mezzi meccanici dovranno essere a norma di legge in materia di sicurezza anche rispetto i rischi di innesco incendi.
9. Sfaltimento degli strati arborei, anche in habitat 9210*	<ul style="list-style-type: none"> è vietato il taglio degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi; è vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco di legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche; dovrà essere garantita la conservazione delle specie rare o sporadiche, tra le quali <i>Taxus baccata</i> e <i>Ilex aquifolium</i>, di tutte le specie fruttifere presenti, un'adeguata presenza di specie secondarie ed accessorie, seppure del piano dominato, la presenza degli esemplari monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando per gli alberi secchi, la valutazione dell'ente competente riguardo le problematiche fitosanitarie e quelle legate alla prevenzione degli incendi; non dovranno essere danneggiati, soprattutto in fase di cantiere, gli habitat prioritari presenti nelle aree di intervento, opportunamente elencati nello studio di incidenza, anche qualora posti nelle adiacenze delle aree di intervento;
10. Scarico di rifiuti al suolo	<ul style="list-style-type: none"> Le lavorazioni mediante mezzi meccanici comportano il rischio di produrre sversamenti di olio e carburanti al suolo o che vengano dispersi rifiuti. La ditta esecutrice dovrà mettere in atto tutte le misure idonee al fine di ridurre e gestire tale rischio. In ogni caso tali rischi dovranno essere ridotti mediante l'utilizzo di contenitori a tenuta stagna. In caso dovessero verificarsi

	sversamenti di sostanze inquinanti, la ditta esecutrice dovrà attuare direttamente, se autorizzata, o incaricare una ditta specializzata per la rimozione degli inquinanti e la bonifica delle aree e dei materiali contaminati secondo la norma vigente.
11. Gestione dei rifiuti (in generale)	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli addetti alla realizzazione del Bike Park dovranno adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente, tra cui la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento degli stessi secondo le norme in vigore in materia. • Gli addetti dovranno eseguire specifiche verifiche per la presenza di rifiuti a fine turno e fine cantiere, e provvederne alla rimozione e smaltimento in discariche autorizzate.
12. Salvaguardia viabilità/ percorsi, impluvi/fossi	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali residui di materiali delle lavorazioni presenti lungo la viabilità e/o sentieristica e/o fossi e linee impluviali, dovranno sempre essere rimossi a fine giornata di lavoro rispettando una fascia di ampiezza di 15 metri dalla viabilità principale e di 5 metri da quella secondaria e dagli impluvi.
13. Abbattimenti piante e relative operazioni selvicolturali	<ul style="list-style-type: none"> • L'abbattimento delle alberature dovrà essere valutato secondo le descrizioni riportate nell'allegato EPU e dovranno essere preventivamente autorizzate dall'organo competente in materia e dalla DD.LL.. Secondo le ricognizioni eseguite durante la predisposizione del progetto e del presente studio d'incidenza, è stato valutato necessario eseguire l'abbattimento di circa 332 esemplari, di cui 159 vivi e 173 secchi. Di queste abbattimenti di progetto interessano anche alcune latifoglie, 33 piante di cui 24 vive e 9 secche. Anche se diverse di queste 24 latifoglie non sono di alto fusto, e quindi non rientrerebbero nella compensazione prevista dall'art. 23 della LR 6/2005, possono essere previste piantumazioni compensative per tutte le 24 piante, là dove la struttura della fitocenosi ne può consentire l'affrancamento e lo sviluppo. Tale azione mitigativa potrà essere sviluppata in maggior dettaglio in fase di progetto esecutivo e secondo quanto prescriverà l'Unione Montana, ovvero l'ente autorizzativo in merito in base all'art. 21 della LR 6/2005. Gli alberi che dovranno essere eliminati potranno essere depezzati progressivamente purché tali operazioni non costituiscano in alcun modo fonte di danni meccanici per le piante adiacenti e sottostanti. I materiali di risulta dovranno essere tempestivamente allontanati dalla zona di cantiere oppure organizzati in cataste, come da indicazione della DD.LL. per la formazione di necromassa a terra.
14. Salvaguardia vegetazione in essere	<ul style="list-style-type: none"> • Durante la realizzazione delle opere, ovvero in fase di cantiere, si dovrà fare particolare attenzione a non danneggiare la vegetazione arborea e arbustiva autoctona presente negli habitat d'importanza comunitaria. La movimentazione dei mezzi non dovrà danneggiare eventuali popolamenti di arbusti del sottobosco.
15. Conservazione e necromassa	<ul style="list-style-type: none"> • Il progetto prevede che la legna di risulta degli abbattimenti e le piante secche a terra dovranno essere accataste nel modo che segue: la legna da necromassa sarà costituita da tronchi accatastati gli uni sugli altri aventi un diametro maggiore di 20 cm fino a raggiungere un'altezza massima di 1-1,5 m. Completata la costruzione delle "piramidi" si dovrà stendere a ridosso di essa della ramaglia. E' anche previsto l'accatastamento di tronchi di diametro di circa 5 cm e poi rami a mano a mano più piccoli. La dimensione può variare da una larghezza compresa tra 1 metro ed i 3 metri, ed un'altezza normalmente inferiore a 1 metro.

16. Monitoraggio presenza individui, coppie e nidi	<ul style="list-style-type: none"> Prima dell'avvio della fase di cantiere saranno eseguiti sopralluoghi al fine di rilevare l'eventuale presenza di individui, coppie e/o nidi dell'avifauna, della fauna e microfauna d'interesse comunitario di cui all'All. II Dir. 92/43/CEE e All. I 09/147/CE e, in particolare, data la fitocenosi della FDR, della presenza delle seguenti specie: - Biancone - rapace - periodo di riproduzione 1 aprile - 30 giugno - Falco pecchiaiolo - rapace - periodo di riproduzione 15 aprile - 15 agosto. Se durante le fasi di cantiere non sarà possibile eseguire monitoraggi di tali specie, i lavori selvicolturali previsti dovranno essere sospesi dal 1 aprile al 15 agosto.
17. Direzione lavori e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Le DD.LL. dovrà sincerarsi che tutte le attività legate alla realizzazione del Bike Park siano svolte nel massimo rispetto dell'ambiente circostante e delle sue diverse componenti, al fine di prevenire e/o minimizzare eventuali azioni di disturbo in particolare su flora, fauna, habitat e assetto idrogeologico.

FASE DI ESERCIZIO

Descrizione sintetica tipologia di incidenza	PRESCRIZIONE
1. Attività antropica in fase di esercizio del Bike Park	<ul style="list-style-type: none"> Le attività e le regolamentazioni del Bike Park dovranno essere sottoposte alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come previsto dal DPR 357/1997 e dalla DGR Marche n. 1661/2020, in quanto le attività previste e l'utilizzo dell'area interessata dal progetto del Bike Park (come anche indicato in relazione tecnica del progetto, nella stima frequenza mensile bike park, n° utenti/mese, a cui si rimanda), comporta la necessità di prevedere una regolamentazione di tutte le attività dirette, indirette e manutentive, per il funzionamento del Bike Park stesso, come previsto dalla L. R. Marche n. 2/2010 e dalla L. R. Marche n. 5/2020 e come previsto nello Studio di Incidenza – cap. 9 fase di esercizio. Lo Studio di incidenza, rimanda, infatti, ad altri provvedimenti riguardo le regolamentazioni e manutenzioni che dipendono dal progetto stesso. Tali provvedimenti, quindi, dovranno essere sottoposti all'iter procedurale di Vinca come previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Escursionismo a piedi, cavallo e veicoli non motorizzati	<ul style="list-style-type: none"> Si prevede che nel Regolamento del Bike Park e nella cartellonistica sia specificato il divieto di uscire dai percorsi e circuiti del Bike Park e di fare escursionismo a piedi e con MTB nelle aree a prateria, pascolo, arbusteti, se non nei tracciati/percorsi esistenti e ad essi destinati.
3. Rischio incendi	<ul style="list-style-type: none"> L'Ente gestore del Bike Park dovrà attivare un efficace sistema di controllo dell'osservanza di tali divieti e prevedere una modalità di allerta efficace in caso di incendio durante le attività del Bike Park. Si dovranno, inoltre dotare i punti di partenza e arrivo dei 5 percorsi con estintori, da collocare in sicurezza in punti visibili e accessibili. Le lavorazioni con mezzi meccanici e un aumento della presenza antropica determina un aumento del rischio incendi specie nei rimboschimenti di conifere e nella FDR visto lo stato in cui versa.

	<p>Al fine di ridurre tale rischio si dovranno prevedere misure specifiche sia in fase di cantiere sia di esercizio del Bike Park.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per la fase di esercizio si confermano il divieto di fumare nei boschi, il divieto di accendere fuochi per i biker. L'ente gestore del Bike Park dovrà sincerarsi di attivare un efficace sistema di allerta in caso di incendio e di dotare i punti di partenza e arrivo dei 5 percorsi con estintori.
4. attività di disturbo sulla fauna	<ul style="list-style-type: none"> • La presenza del Bike Park porterà a un aumento della presenza di persone e di cicloturisti specie nella FDR, ovvero nel cuore delle attività previste per MTB e i biker. Tale aumento di frequenza, stimabile in circa 6000 persone l'anno, può rappresentare un potenziale fattore di disturbo antropico per la fauna. Dovranno essere previste regole di fruizione del Bike Park che portino a ridurre la potenziale significatività di tale disturbo. A tal fine si prevede di chiudere l'accesso ai sentieri e al Bike Park di notte così come il divieto di illuminare i percorsi e diffondere musica. E' fatto anche divieto di disturbare gli animali e di danneggiare la flora.
5. Perturbazione /danneggiamento di habitat	<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento della presenza di persone nel sito e delle attività con le MTB può tradursi in un aumento del rischio di danneggiamento per l'ambiente. In tal senso il Regolamento del Bike Park prevederà misure di salvaguardia per gli habitat come il divieto di uscire e svolgere attività con la MTB, fuori dai percorsi dedicati.

di RILASCIARE IL NULLA OSTA al progetto definitivo per la “REALIZZAZIONE DEL BIKE PARK DEL MONTEFELTRO – SECONDO LOTTO FUNZIONALE – REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI PER LA MOUNTAIN BIKE IN COMUNE DI CARPEGNA MONTECOPIOLO PIETRARUBBIA PIANDIMELETO FRONTINO”, tenuto conto delle seguenti prescrizioni:

1. eventuali percorsi dovuti al passaggio dei mezzi in cantiere non dovranno avere carattere permanente e alla conclusione dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
2. gli interventi che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici al di fuori delle sedi stradali esistenti, si dovranno eseguire in condizioni meteorologiche favorevoli e preferibilmente a terreno asciutto;
3. nelle operazioni di messa in ripristino dello stato dei luoghi e negli interventi di inerbimento, di ricorrere all'utilizzo di ecotipi locali come indicato nella valutazione di incidenza;
4. le caratteristiche costruttive e tipologiche delle opere sugli immobili e quelle relative ai manufatti che riguardano i percorsi, la segnaletica, le colonnine e-bike, i portali indicatori, etc., seguano criteri costruttivi volti a un perfetto inserimento nel contesto paesistico ambientale, ai sensi dell'art. 9 delle NTA del Piano del parco, comma 1, zone D, utilizzando quindi, materiali, colori e tecnologie tradizionali, in coerenza con quanto disposto all'art. 5 delle NTA del Piano del Parco, in relazione alla categoria normativa di Riquilificazione (RQ), la quale comprende interventi di sistemazione paesistica volti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da migliorare la qualità urbanistica e paesistica dell'area e del suo contesto, e quelli della categoria di conservazione (CO), comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla conservazione ed alla manutenzione delle risorse naturali, delle biocenosi e dei processi naturali, delle risorse e delle testimonianze culturali, dei caratteri e della qualità dei paesaggi di riferimento identitario per le popolazioni locali;

Di dare atto che il Nulla osta succitato è stato emesso in seguito al parere di Valutazione di Incidenza positiva con prescrizioni, succitata, rilasciata per quanto di competenza dall'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

Di dare atto che il presente nulla osta è rilasciato ai soli fini stabiliti dall'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n.394, "Legge quadro sulle aree protette" e s.m.i., e per quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06.11.2007, facendo salvi i requisiti richiesti dalle leggi, diritti di terzi, autorizzazioni, ulteriori pareri, prescrizioni e nulla-osta di competenza di altri Enti preposti per legge.

Di dare atto che avverso il rilascio del presente nulla osta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.394/91 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Regione Marche – Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio tenuto conto che l'originale del provvedimento è conservato agli atti presso l'Ufficio Tecnico dell'Ente Parco.

La presente Determinazione, infine:

- non comporta impegno di spesa a carico dell'Ente Parco;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico e nel registro generale delle determinazioni dell'Ente Parco;
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente Parco, da oggi, per 15 giorni consecutivi;
- la Valutazione di incidenza, allegata al presente atto, sarà trasmessa e pubblicata secondo le norme in materia in vigore e richiamate nell'atto stesso.

Il Responsabile del settore tecnico
(arch. Silvia Soragna)

A circular official stamp of the "ENTE PARCO SA..." is visible, partially obscured by a handwritten signature in dark ink. The stamp contains the text "ENTE PARCO SA..." and "SIMONE E SIMON..." around a central emblem.

N. 100..... del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal..... 22 NOV 2021..... al ..07/12/2021.....

Data 22 NOV 2021.....

Il Responsabile delle Pubblicazioni



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Anna Rita Nanni)